

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 gennaio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 33.

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 dicembre 2012, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)." ... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2012, n. 0233/Pres.


Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)...... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2012, n. 0237/Pres.

Regolamento recante modifica dell'articolo 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres...... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2012, n. 0238/Pres.

Regolamento recante modifica dell'articolo 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres...... Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2012, n. 0239/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329”). . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2012, n. 0242/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. 24.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2011 Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15.

Norme in materia di tributi regionali Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16.

Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17.

Norme per l’adeguamento all’art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari, modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione). Pag. 35

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 57.

Interventi regionali per la vita indipendente Pag. 41

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 58.

Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo Lavoro, A.P.T.R., modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) Pag. 45

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 61.

Partecipazione della Regione alla fondazione «Mario Negri Sud» Pag. 46

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 «Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia)» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» Pag. 46

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 63.

Abrogazione dell’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)» Pag. 48



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 33.

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 27 novembre 2012)

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum in data 19 novembre 2012;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Modificazione all'art. 7

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

«5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirólisi o gassificazione.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 novembre 2012

ROLLANDIN

12R0784

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)."

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R, 14 dicembre 2009, n. 21/R, 30 novembre 2010, n. 19/R e 19 dicembre 2011, n. 16/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-5049 del 11 dicembre 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"), come sostituito da ultimo dall'art. 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 16/R (Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20") è sostituito dal seguente:

"2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2014."

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 dicembre 2012

COTA

12R0764

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2012, n. 0233/Pres.

Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).


(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

Visto in particolare l'art. 12, commi da 1 a 5, della medesima della legge regionale 16/2012, che testualmente recitano:

«1. Al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, l'Amministrazione regionale, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, è autorizzata a sostenere integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).



2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale".

4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'auto-rizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.»

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1946 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)", predisposto dalla Direzione Centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il predetto "Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1946;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)", nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), disciplina i criteri e le modalità di concessione e l'erogazione di contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, sostenendo integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i Confidi, sia in forma singola, sia in forma aggregata, che:

a) siano iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

b) abbiano una sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;

c) realizzino un progetto che deve interessare almeno due soggetti, con un volume di attività finanziaria complessiva non inferiore a euro 60.000.000 (garanzie in essere/rischio assunto dai Confidi), in favore di imprese del territorio regionale, al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Sono ammessi a contributo i progetti diretti a favorire processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei soggetti stessi.

2. Non sono ammessi a contributo i progetti avviati e le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16/2012 ovvero i progetti conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) studi di fattibilità ed analisi di percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed elaborazione di strategie finalizzate alla definizione di processi di aggregazione territoriale e settoriale tra i soggetti di cui all'art. 2;

b) consulenze finalizzate alla realizzazione di sistemi per il controllo di gestione e modelli per l'analisi dei costi comuni tra i soggetti di cui all'art. 2;

c) studi di mercato, benchmarking e sviluppo comune di reti distributive;

d) consulenze inerenti la valutazione di ulteriori forme di integrazione tra i soggetti di cui all'art. 2, mediante fusione per incorporazione o tramite la creazione di gruppi che operano con forme di aggregazione anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3;



e) spese notarili e di registrazione sostenute dopo la presentazione della domanda per la costituzione di aggregazioni territoriali e settoriali di due o più soggetti di cui all'art. 2.

2. Le spese sostenute di cui al comma 1, sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale e compatibilmente con il tetto massimo di aiuti concedibili in applicazione del regime di aiuto de minimis.

3. Le spese di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), sono ammesse a condizione che:

a) il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente. Il consulente non deve essere inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

b) sia stipulato tra il beneficiario del contributo e il consulente o la società di consulenza apposito contratto, risultante anche da semplice scrittura privata. Nel contratto sono definiti contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione di consulenza resa.

Art. 5.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 4 comma 1 e in particolare le seguenti tipologie di spese:

a) costi del personale dipendente;

b) acquisto di beni compresi i beni di consumo;

c) costi sostenuti per l'attività di ordinaria gestione dei Confidi;

d) IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti di cui all'art. 2, in data successiva alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento, alla Direzione centrale attività produttive -Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, e sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante gli obiettivi del progetto, il programma di attività, con la precisazione delle modalità, dei tempi di realizzazione e i risultati attesi;

b) elenco dei costi previsti per la realizzazione del progetto;

c) elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo, nonché la specificazione delle spese non ammissibili, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento;

d) dichiarazione resa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti dei beneficiari di cui all'art. 2;

e) dichiarazione resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti dei Confidi, in caso di domanda in forma singola, con un minimo di due soggetti oppure di tutti i soggetti componenti l'aggregazione già costituita alla data della domanda con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i componenti dell'aggregazione, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione e al quale sarà concesso il contributo.

2. Le domande e la documentazione progettuale di cui al comma 1 sono inoltrate in formato PDF e sottoscritte con firma digitale al seguente indirizzo di PEC: attivita.produttive@certregione.fvg.it.

3. È fatto divieto ai Confidi di presentare domanda in più di un'aggregazione, ovvero presentare domanda in forma individuale qualora l'abbia già presentata in aggregazione.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Il contributo concesso ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con altri contributi pubblici, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. Il contributo è concesso tramite valutazione con procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

Art. 8.

Variazioni dei progetti

1. Le variazioni ai progetti presentati ed ammessi a contributo sono comunicate preventivamente e tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, tramite istanza motivata presentata dai richiedenti con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, con allegata relazione descrittiva relativa al progetto variato, pena l'inammissibilità.

2. Le variazioni al progetto sono autorizzate con decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, previa valutazione della loro conformità alle finalità dell'art. 12 della legge regionale 16/2012, al presente regolamento, nonché della permanenza dell'interesse pubblico regionale alla loro contribuzione.

Art. 9.

Modalità di rendicontazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, presentano, ai sensi dell'art. 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000, entro 24 mesi dall'adozione del decreto di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, la rendicontazione tecnico-contabile del contributo concesso, unitamente ad una relazione dimostrativa dell'intervenuto raggiungimento dell'interesse pubblico alla contribuzione, dove sia indicato l'obiettivo del progetto, i risultati raggiunti, il rispetto del cronoprogramma di attuazione, allegando:

a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

2. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

4. La revoca del contributo prevista al comma 1 non interviene qualora venga accolta motivata richiesta di proroga, presentata nei termini di cui al medesimo comma 1.

Art. 10.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'art. 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7/2000, il contributo concesso può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, previa presentazione di specifica domanda corredata da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.



Art. 11.
Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

12R0770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2012, n. 0237/Pres.

Regolamento recante modifica dell'articolo 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) come sostituito dall'art. 2, comma 88, lettera d) della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento al bilancio 2012);

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres., con cui è stato emanato il regolamento denominato «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto della necessità di dar tempestivo riscontro alle numerose richieste di contribuzione pervenute;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'adeguamento regolamentare alla legge regionale n. 14/2012, di modificare il testo del succitato Regolamento, limitatamente alla disciplina transitoria ivi contenuta;

Ravvisata quindi, la necessità di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0256/Pres./2011;

Visto il testo del «Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo

stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres.»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 9 novembre 2012;

Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0266/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO


Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres.

Art. 1.

Modifica dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali, sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, periodicamente, a fronte della approvazione, da parte della stessa Associazione, della rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0166/Pres del 31 maggio 2007, presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario.».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BUR.

12R0771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2012, n. 0238/Pres.

Regolamento recante modifica dell'articolo 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2012)

Visto l'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) come sostituito dall'art. 2, comma 88, lettera c) della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento al bilancio 2012);

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres. con cui è stato emanato il regolamento denominato «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto della necessità di dar tempestivo riscontro alle numerose richieste di contribuzione pervenute;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'adeguamento regolamentare alla legge regionale n. 14/2012, di modificare il testo del succitato Regolamento, limitatamente alla disciplina transitoria ivi contenuta;

Ravvisata quindi, la necessità di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0253/Pres./2011;

Visto il testo del «Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 9 novembre 2012;

Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifica dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.

Art. 1.

Modifica dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, periodicamente, in relazione alle esigenze di erogazione dei contributi alle singole produzioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0261/Pres. del 20 agosto 2007».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BUR.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0767



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 novembre 2012, n. 0239/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329").

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 48, della citata legge regionale 23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche e integrazioni;

Visto altresì il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che, nel caso delle operazioni finanziarie c.d. «decambializzate», di cui all'allegato B al proprio decreto n. 0205/Pres./2004, la soglia massima del tasso di interesse ai finanziamenti applica un tasso omnicomprensivo che risulta difficilmente attivabile, stante la situazione di mercato attuale, da parte degli istituti bancari e delle società di leasing;

Preso atto che in tale situazione l'effettivo utilizzo dello strumento agevolativo da parte delle piccole e medie imprese, risulta eccessivamente penalizzante;

Considerato che l'individuazione di una soglia massima del tasso di interesse omnicomprensivo da applicare alle operazioni finanziarie decambializzate deve tenere conto dell'esigenza degli operatori finanziari di ottenere un ragionevole margine di convenienza, al fine di rendere percorribile da parte delle piccole e medie imprese l'accesso al finanziamento di cui trattasi;

Considerata la domanda crescente delle piccole e medie imprese che operano sul territorio regionale, che nell'attuale situazione di crisi chiedono con urgenza di poter usufruire con rapidità ed efficacia di tutte le forme di sostegno alle attività economiche, a cominciare dalle agevolazioni all'acquisto e alla locazione finanziaria dei mezzi di produzione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aumento della soglia massima del tasso di interesse omnicomprensivo applicabile alle operazioni finanziarie decambializzate;

Ritenuto che la maggiorazione, rispetto ai parametri EURIBOR e IRS (Interest Rate Swap), di eventuali e ulteriori 200 punti, oltre ai 200 già consentiti dal regolamento, fino a una soglia massima di 400 punti, per determinare il tasso di interesse omnicomprensivo applicabile da parte degli istituti bancari e delle società di leasing, consenta di rendere la misura maggiormente fruibile da parte delle piccole e medie imprese nei confronti degli operatori finanziari;

Ritenuto di approvare le modifiche alle disposizioni del regolamento che regolano il tasso d'interesse omnicomprensivo da applicare alle operazioni di finanziamento decambializzate, secondo il testo in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il testo del «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0203/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1943, con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato per quanto in premessa il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, articolo 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329).

Art. 2.

*Modifica all'allegato B del decreto del
Presidente della Regione 205/2004*

1. Il punto 7 della parte I dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 205/2004, è sostituito dal seguente:

«7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse omnicomprensivo non superiore a:

se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte».


Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0768



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2012, n. 0242/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, che autorizza l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), al fine di valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, relative a interventi che valorizzino, in particolare, lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati;

Ritenuto opportuno attuare la linea contributiva di cui al citato art. 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, attraverso Unioncamere FVG, ai fini di accelerazione dell'attivazione della misura;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della citata legge regionale 5/2012, i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, sono stabilite con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1 della citata legge regionale 5/2012;

Visto l'art. 20, comma 4-bis, il quale prevede che in sede di prima applicazione il regolamento è emanato anche nelle more della costituzione del citato Tavolo di coordinamento politico e istituzionale;

Visto il testo allegato recante il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento sulla base delle citate disposizione normative;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2012, n. 2037 con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato per quanto in premessa il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi, gestiti tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere), finalizzati a valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale della regione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 2.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore «de minimis» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese giovanili, ad eccezione di quelle attive nei settori esclusi dal regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché delle imprese in difficoltà, come elencate e definite nell'allegato A al presente regolamento.

4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante, in termini sintetici, la concessione di «aiuti de minimis», ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) *impresa giovanile*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

b) *giovane*: persona fisica di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;

c) *progetto di imprenditoria giovanile*: insieme di investimenti, spese di costituzione e di primo impianto collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa giovanile presso la sede legale o l'unità operativa situate sul territorio regionale;



d) Comitato: il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato, ai sensi dell'art. 20 comma 4-ter della legge regionale 5/2012, da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile;

e) vincolo di destinazione soggettivo: obbligo di mantenere in capo al beneficiario la proprietà ed il possesso dei beni oggetto di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12-*quater* della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

f) vincolo di destinazione oggettivo: obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del presente regolamento.

Art. 4.

Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, per la parte dei costi non coperti dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, i progetti di imprenditoria giovanile possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 28 della legge regionale medesima, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006, ai sensi del quale gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 5.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiarie dei contributi le imprese giovanili aventi i seguenti requisiti:

a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio da meno di un anno alla data di presentazione della domanda;

b) sede legale o unità operativa oggetto dell'investimento ubicata sul territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

2. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l'impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. Qualora entro il termine previsto al comma 2 l'impresa non risulti iscritta alla CCIAA competente, la domanda viene archiviata.

Art. 7.

Iniziativa finanziabili e limiti di spesa

1. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede legale o l'unità operativa dell'impresa giovanile.

2. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel caso di società con almeno tre soci;

3. I progetti di imprenditoria giovanile per i quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

4. La sede legale o l'unità operativa oggetto dell'investimento è puntualmente comunicata a Unioncamere:

a) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, nella domanda di contributo;

b) nel caso di cui all'art. 6, comma 2, al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile nel territorio regionale, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'art. 15. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni mobili strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica:

1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;

2) arredi;


3) macchinari, strumenti ed attrezzature;

4) beni immateriali: brevetti, know-how, diritti di licenza, software;

5) hardware;

6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;

7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri



antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari, nel limite di spesa minima di 1.500,00 euro;

8) pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

b) spese per costituzione:

1) in deroga al comma 1, spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario, anche se sostenute nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;

2) spese per consulenze finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, comprese le spese inerenti l'eventuale redazione del business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali consulenze risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;

c) spese di primo impianto per:

1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo), nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 22;

2) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;

3) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 3;

4) avvio dell'attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

3. I beni sono nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:

a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente, debitamente quietanzato;

b) locazione finanziaria (leasing), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. È ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dall'impresa e asseverato da perizia.

4. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 18, comma 2, nel limite massimo di 1.000 euro.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese relative ad iniziative avviate, con le modalità di cui all'art. 15, prima della presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

c) formazione del personale;

d) beni di consumo;

e) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;

f) beni usati;

g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 10,00 euro (IVA esclusa);

h) scorte;

i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

j) IVA e altre imposte e tasse;

k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;

m) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda;

n) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;

o) spese per realizzazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10.

Limiti e intensità del contributo

1. L'intensità massima di contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'importo del contributo è compreso tra 2.500,00 euro e 20.000,00 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'intensità di contributo applicabile alle spese ammissibili del progetto, in relazione al livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione (alto, medio, basso), è disposta dalla Giunta regionale prima dell'adozione della graduatoria.

Art. 11.

Bandi per la presentazione della domanda

1. Unioncamere approva il bando per la presentazione delle domande di contributo, in relazione alle risorse disponibili.

2. Unioncamere pubblica il bando sul proprio sito ufficiale entro il 1° marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione il bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2012.

3. Il bando indica:

a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo, anche con la previsione della presentazione della domanda in forma elettronica sottoscritta con firma digitale e inviata in via telematica;

b) la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, con la previsione, in particolare, di una relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante:

1) gli obiettivi del progetto;



2) il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;

3) i risultati attesi;

4) i costi previsti per la realizzazione del progetto;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 2, comma 4;

6) impegno di cui all'art. 6, comma 2, se impresa costituenda;

7) altra eventuale documentazione indicata nelle note illustrative;

c) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei soggetti individuati rispettivamente come responsabile e referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

d) le risorse disponibili, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute.

4. Al bando è allegato lo schema per la presentazione della domanda di contributo, unitamente alla scheda di valutazione.

5. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale può disporre un numero massimo di progetti istruibili, raggiunto il quale viene disposta la chiusura del termine per presentare le domande.

6. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. Qualora l'impresa presenti più di una domanda, viene istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.

7. Vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando o oltre al numero massimo previsto dalla Giunta regionale;

b) le domande presentate decorso un anno dall'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;

c) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa;

d) le domande prive di sottoscrizione;

e) le domande presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6;

f) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica qualora previsto dal bando.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

Art. 12.

Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione

1. Le domande sono istruite e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. Unioncamere, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, e prevede l'attribuzione dei punteggi previsti

dalla scheda di valutazione che collocano il progetto in uno dei livelli di valutazione (alto, medio, basso). La scheda di valutazione è approvata e aggiornata con deliberazione della Giunta regionale, prima della relativa apertura dei termini per la presentazione delle domande, nel rispetto dei criteri elencati, senza indicazione di priorità, nell'allegato B. Nella scheda di valutazione i punteggi legati a ciascun criterio di cui all'allegato B, pesano almeno il 10 per cento e non più del 30 per cento del punteggio massimo attribuibile al progetto.

Art. 13.

Concessione del contributo

1. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito ufficiale di Unioncamere.

2. A seguito dell'approvazione della graduatoria Unioncamere provvede a dare comunicazione alle imprese interessate, dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlato ai patti di stabilità e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse, viene seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

4. Qualora non tutti i progetti rientranti in un'unica graduatoria trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi, Unioncamere procede allo scorrimento della graduatoria.

5. Unioncamere comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi del beneficiario e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Art. 14.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito ufficiale di Unioncamere.

2. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.


Art. 15.

Avvio e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione.

2. Per avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;



b) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di esecuzione di lavori la data di avvio degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

Art. 16.

Variazioni al progetto

1. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso a contributo, necessiti di variazioni, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione a Unioncamere che provvede alla valutazione della variante proposta, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 Unioncamere revoca il contributo concesso, sentito il parere del Comitato, qualora dal progetto effettivamente realizzato si rilevi una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto originariamente ammesso a contributo.

3. Unioncamere si riserva comunque di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dal beneficiario, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa, previa valutazione del Comitato.

4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, Unioncamere procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17.

Presentazione della rendicontazione

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione, i beneficiari presentano la rendicontazione attestante le spese sostenute relativamente all'iniziativa finanziata, unitamente alla documentazione indicata nelle note illustrative, utilizzando lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicati sul sito ufficiale di Unioncamere unitamente alle linee guida per la presentazione della rendicontazione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data:

a) di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la rendicontazione, sottoscritta in forma digitale viene inoltrata all'indirizzo PEC di Unioncamere;

b) del timbro di ricezione apposto da Unioncamere sul formato cartaceo consegnato a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato;

c) del timbro postale riportato sulla busta inviata a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale «Postacelere 1 plus», purché pervenuta entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione.

Art. 18.

Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, le imprese presentano, in particolare:

a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. Ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa.

3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, sono di data successiva a quella di presentazione della domanda e riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede o l'unità operativa dell'impresa oggetto del progetto di imprenditoria giovanile. Se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

4. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

5. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA.

6. Unioncamere ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro, anche tramite assegni, effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

b) copia delle ricevute bancarie, dei bonifici e dei versamenti bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

c) solo per importi inferiori a 500,00 euro pagati in contanti, dichiarazione liberatoria del fornitore oppure copia della fattura o documentazione contabile equivalente riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale stesso.

8. A ogni giustificativo di spesa corrisponde un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. In caso di pagamenti cumulativi l'impresa presenta documentazione comprovante il pagamento complessivo, allegando a tal fine copia dei giustificativi di spesa cui il pagamento si riferisce, ancorché non riferito al progetto, ed ogni ulteriore documentazione utile in modo da consentire la verifica della riconducibilità al pagamento cumulativo dei documenti di spesa rendicontati.

9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:


a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e reperibili anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito intervenute prima della presentazione della rendicontazione sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e documentate mediante allegazione alla stessa della relativa documentazione contabile.

12. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle spese stesse.



13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo liquidabile in esito alla verifica della rendicontazione è ridotto del dieci per cento qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

14. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, sono ammesse compensazioni e variazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 19.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'art. 17, e detratto l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art. 14, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte di Unioncamere.

2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 18, comma 13.

Art. 20.

Sospensione della liquidazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

a) qualora Unioncamere abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;

d) qualora sia in fase di accertamento la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa.

Art. 21.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime risulta integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), numero 1;

b) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) risulta la realizzazione di un progetto di imprenditoria giovanile che comporta, anche a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, un ammontare del contributo liquidabile inferiore a 2.500,00 euro o a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 10, comma 2;

d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa;

e) è accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;

f) non è rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni agevolati per la durata di cui all'art. 22;

g) l'impresa è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria oppure è sottoposta a procedure concorsuali quali, in particolare, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria.

3. Unioncamere comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 22.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali in particolare fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;

d) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12-*quater* della legge regionale 4/2005.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione a Unioncamere. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetti di altri aiuti;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile.

3. Fermo restando il rispetto dei commi 1 e 2, nell'ipotesi di contributi concessi per l'adeguamento e la ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n. 1) trova applicazione l'art. 32 della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'art. 32 stesso.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto dei vincoli previsti dai commi 1 e 3, fino alla scadenza degli stessi.



5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, Unioncamere procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, Unioncamere si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

7. L'inosservanza degli obblighi del beneficiario nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato ai sensi del comma 7.

Art. 23.

Ispesioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento Unioncamere può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 24.

Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie intervenute dalla data di presentazione della domanda alla decorrenza degli obblighi di cui all'art. 22, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda ai sensi dell'art. 12-*quater* della legge regionale 4/2005, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro sono allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale di Unioncamere .

4. Nel caso di domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, Unioncamere avvia nuovamente l'iter istruttorio; se la domanda di subentro perviene successivamente, Unioncamere espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 26.

Programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per l'imprenditoria giovanile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 27.

Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e fondi statali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per l'imprenditoria giovanile nel quadro di fondi statali e del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.


Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Omissis).

12R0759



LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. 24.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011**

GESTIONE DEL BILANCIO

**ENTRATE E SPESE DI
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
2011**

Articolo 1

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali, da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti, da entrate extratributarie, da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,


in	5.782.183.442,14
delle quali furono riscosse e versate	<u>5.006.673.131,58</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	775.510.310,56

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2010 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	740.504.353,60
delle quali furono riscosse e versate	<u>339.790.985,74</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	400.713.367,86

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate	6.522.687.795,74
delle quali furono riscosse e versate	<u>5.346.464.117,32</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	<u>1.176.223.678,42</u>



3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2011 per le competenze propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio	
in	6.063.666.044,93
delle quali furono pagate	<u>4.981.371.271,39</u>
e rimasero da pagare	<u><u>1.082.294.773,54</u></u>
4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,	
in	723.117.215,21
delle quali furono pagate	<u>290.121.305,88</u>
e rimasero da pagare	432.995.909,33
per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:	
Spese accertate	6.786.783.260,14
delle quali furono pagate	<u>5.271.492.577,27</u>
e rimasero da pagare	<u><u>1.515.290.682,87</u></u>



5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011 rimane così stabilito:

a) Entrate	
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali	5.133.975.189,91
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	220.681.195,22
Entrate extracontributarie	152.292.213,32
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	151.590.323,65
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	123.644.520,04
Totale entrate effettive	5.782.183.442,14
Entrate per partite di giro	740.504.353,60
Totale entrata	<u>6.522.687.795,74</u>
b) Spese	
Spese correnti	4.840.473.097,68
Spese d'investimento	962.789.248,04
Spese per rimborso di mutui e prestiti	260.403.699,21
Totale spese effettive	6.063.666.044,93
Spese per partite di giro	723.117.215,21
Totale spesa	<u>6.786.783.260,14</u>




c) Riepilogo generale

Entrate	6.522.687.795,74
Spese	6.786.783.260,14
	-264.095.464,40
Avanzo finanziario al 31.12.2010 applicato al bilancio 2011	1.292.508.598,20
Somme trasferite dall'esercizio 2010	1.174.031.619,83
	2.466.540.218,03
Trasferimenti all'anno 2012	2.202.444.753,63
	1.277.448.280,22
Avanzo finanziario	924.996.473,41

d) Dimostrazione del risparmio pubblico

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali	5.133.975.189,91
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	220.681.195,22
Entrate extratributarie	152.292.213,32
Totale titoli I, II, e III	5.506.948.598,45
Spese correnti	4.840.473.097,68
Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)	666.475.500,77



ENTRATE E SPESE RESIDUE
DEGLI ESERCIZI 2010 E
PRECEDENTI

Articolo 2

1. I residui attivi dell'esercizio 2009 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2011 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
in	3.035.268.019,28	200.426.348,96	3.235.694.368,24
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2011	1.096.252.850,96	66.444.033,19	1.162.696.884,15
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2011	1.939.015.168,32	133.982.315,77	2.072.997.484,09

2. I residui passivi dell'esercizio 2010 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2011 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,


	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
in	2.119.023.457,08	25.801.830,59	2.144.825.287,67
dei quali furono pagati nell'esercizio 2011	719.791.557,36	13.853.314,53	733.644.871,89
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2011	1.399.231.899,72	11.948.516,06	1.411.180.415,78

Articolo 3

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 1, commi 1 e 2)	775.510.310,56	400.713.367,86	1.176.223.678,42
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 2010 e precedenti (art. 2, comma 1)	1.939.015.168,32	133.982.315,77	2.072.997.484,09
Residui attivi al 31 dicembre 2011	2.714.525.478,88	534.695.683,63	3.249.221.162,51

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011



2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

	Spese effettive	Parite di giro	Totale spese
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 1, commi 3 e 4)	1.082.294.773,54	432.995.909,33	1.515.290.682,87
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 2010 e precedenti (art. 2, comma 2)	1.399.231.899,72	11.948.516,06	1.411.180.415,78
Residui passivi al 31 dicembre 2011	2.481.526.673,26	444.944.425,39	2.926.471.098,65

SITUAZIONE FINANZIARIA

Articolo 4

1. È accertato nella somma di euro 1.292.508.598,20 l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2011 come risulta dai seguenti dati:

a) Attività

Avanzo finanziario 2010 applicato al bilancio 2011	1.292.508.598,20
Somme trasferite dall'esercizio precedente	1.174.031.619,83
Entrate dell'esercizio finanziario 2011	6.522.687.795,74

Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2009 e precedenti:


al 1° gennaio 2011	2.309.297.867,40
al 31 dicembre 2011	2.144.825.287,67
	164.472.579,73
	<u>9.153.700.593,50</u>

b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 2011	6.786.783.260,14
Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2009 e precedenti:	
al 1° gennaio 2011	3.128.330.083,78
al 31 dicembre 2011	3.235.694.368,24
	-107.364.284,46
Trasferimenti all'anno 2012	1.277.814.052,28

Avanzo finanziario 2010 al 31 dicembre 2011

	1.196.467.565,54
	<u>9.153.700.593,50</u>



GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 5

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2011 una variazione complessiva di euro 643.475.221,76 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza all'1.1.2011	Consistenza al 31.12.2011	Differenza
Attività finanziarie	4.775.838.085,43	5.400.752.716,47	624.914.631,04
Attività disponibili	1.213.065.545,42	1.194.658.864,14	-18.406.681,28
Attività non disponibili	551.259.874,78	588.227.146,78	36.967.272,00
Totale delle attività	6.540.163.505,63	7.183.638.727,39	643.475.221,76

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2011 una variazione di euro 509.003.628,88 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza all'1.1.2011	Consistenza al 31.12.2011	Differenza
Passività finanziarie	3.483.329.487,23	4.204.285.150,93	720.955.663,70
Passività diverse	2.114.418.037,25	1.902.466.002,43	-211.952.034,82
Totale delle passività	5.597.747.524,48	6.106.751.153,36	509.003.628,88

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2011 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni delle attività	643.475.221,76
Variazioni delle passività	<u>509.003.628,88</u>
Variazione patrimoniale	<u>134.471.592,88</u>

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 novembre 2012

TONDO

(Omissis).

12R0760



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15.

Norme in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte prima - n. 283 del 21 dicembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.

Art. 2.

Tributi propri

1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 3.

Tributi soppressi

1. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

b) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali di cui al Titolo V della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione).

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è così sostituita:

«f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

«5-bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.».

Art. 5.

Rimessione in termini

1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.

2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A TRIBUTI REGIONALI

Art. 6.

Tassa automobilistica

1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.

2. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

3. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

4. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

6. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

7. A far data dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.



8. In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.

9. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dall'art. 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 7.

Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'art. 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 8.

Sanzioni per omessa annotazione al PRA

1. Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.

2. Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.

3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 2, e dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Art. 9.

Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

1. L'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.


2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.».

2. L'art. 10 della legge regionale n. 1 del 1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.».



Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le violazioni dell'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'art. 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.»

TITOLO III

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)

Art. 12.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.

Art. 13.

Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta

1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'art. 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti», o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

2. Ai sensi dell'art. 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

Art. 14.

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.

Art. 15.

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

Art. 16.

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

a) classe 1: € 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed € 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

b) classe 2: € 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed € 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

c) classe 3: € 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed € 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.

2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.



3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

Art. 17.
Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'art. 13 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 18.
Destinazione del gettito

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art. 14, comma 6, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 20.
Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.

2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano dal 1° aprile 2013.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2012

ERRANI

(*Omissis*).

13R00001

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16.

Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* – Parte prima – n. 286 del 21 dicembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste nella presente legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La presente legge trova altresì applicazione nei comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici venga accertato dal Comitato tecnico previsto dall'art. 3, comma 3, del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in data 4 ottobre 2012.

2. Sono disciplinati altresì dalla presente legge, gli interventi e le opere infrastrutturali, ancorché localizzati, in tutto o in parte, al di fuori del territorio dei comuni indicati al comma 1, qualora siano diretti alla realizzazione o all'adeguamento di reti infrastrutturali e di servizi di cui usufruiscono direttamente le popolazioni dei medesimi comuni.

3. Le disposizioni della presente legge trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti territoriali indicati dai commi 1 e 2, prevalendo su ogni previsione con esse incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti o adottati.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini della presente legge:

a) per «Aggregato edilizio», si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali;

b) per «Beni culturali», si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, che siano vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) per «Comuni interessati dal sisma», si intendono i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, di quelli ulteriori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012 e in successivi provvedimenti statali. Sono equiparati ai comuni interessati dal sisma, i comuni limitrofi sul cui territorio si siano realizzati danni al patrimonio edilizio esistente come conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

d) per «Edifici vincolati dalla pianificazione», si intendono gli edifici con le relative aree di pertinenza, situati nel territorio urbanizzato e in quello rurale, che siano classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dalla pianificazione urbanistica, come eventualmente modificata ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5. Ai soli fini della presente legge, gli immobili costituenti beni culturali, di cui alla precedente lettera b), sono esclusi dalla nozione di edifici vincolati dalla pianificazione;

e) per «Opere incongrue» o «Edifici incongrui», si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni plani-volumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano;

f) per «Pianificazione urbanistica», si intende l'insieme degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, vigenti o anche solo adottati alla data del 20 maggio 2012 diretti a disciplinare per tutto il territorio dei comuni interessati dal sisma gli usi e le trasformazioni ammissibili. Si tratta in particolare: per i comuni dotati di piani elaborati e approvati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), del Piano Regolatore Regionale (PRG) e dei piani attuativi dello stesso; per i comuni dotati degli strumenti previsti dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Piano Urbanistico Attuativo (PUA);

g) per «Unità minime di intervento» o «UMI», si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti.

Art. 3.

Principi generali della ricostruzione

1. La Regione promuove la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. La ricostruzione è realizzata nell'osservanza della presente legge e delle ordinanze del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, in coerenza con le scelte generali e con gli obiettivi

strategici definiti dalla pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica e nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio. La determinazione e l'erogazione di contributi è disciplinata dalle ordinanze del Commissario delegato che tengono conto della situazione degli edifici alla data dell'evento sismico e dei danni subiti in conseguenza dello stesso.

2. Gli interventi per la ricostruzione sono realizzati con intervento diretto, ovvero mediante interventi unitari all'interno delle UMI individuate dal comune, ai sensi dell'art. 7, ovvero secondo le modalità stabilite dal piano della ricostruzione di cui all'art. 12. Fino alla individuazione delle UMI e alla adozione del piano della ricostruzione, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione possono essere attuati comunque con intervento diretto.

3. Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione disciplinati dalla presente legge sono esentati dal contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

4. Qualora la pianificazione urbanistica vigente o il piano della ricostruzione ammettano per l'edificio originario interventi di ristrutturazione o ampliamento o l'aumento delle unità immobiliari, tali modifiche possono essere realizzate nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, attraverso la presentazione del titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge per l'intervento da realizzare, senza che ciò comporti alcun incremento del contributo massimo riconosciuto in ragione dei danni causati dal sisma. Il mutamento di destinazione d'uso attuato entro due anni dalla data di fine dei lavori comporta la decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite.

5. La ricostruzione è diretta ad assicurare che gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione siano accompagnati da un innalzamento del livello di sicurezza sismica e della qualità urbana, sia in termini di recupero o creazione dei luoghi di aggregazione e dei servizi pubblici che connotano l'identità di ciascun centro urbano, sia di quantità e qualità delle attrezzature e spazi collettivi e delle infrastrutture per le mobilità, accessibili e pienamente usufruibili da parte di tutti i cittadini, di ogni età e condizione.

6. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nell'ambito degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):


a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:

1. per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;

2. per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;

b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

7. La ricostruzione persegue altresì l'obiettivo del recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente nei comuni interessati dal sisma, nelle sue componenti culturali e paesaggistiche. L'attività di cui al presente comma è svolta in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i comuni nonché, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, con le rispettive autorità.



8. Nel territorio rurale la presente legge persegue l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività agricole e di quelle connesse nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non più funzionale all'attività agricola, a condizione che tale obiettivo risulti compatibile:

- a) con la tutela, valorizzazione e ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio ambientale;
- b) con il recupero del sistema dei suoli agricoli produttivi;
- c) con la realizzazione delle opere e infrastrutture previste dalla pianificazione.

Art. 4.

Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata

1. Gli interventi diretti di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di edifici o unità strutturali, danneggiati dagli eventi sismici e classificati con esito B (temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) o E0 (totalmente inagibili per danni significativi), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), come specificato dalle ordinanze del Commissario delegato, sono attuati attraverso la presentazione dello speciale titolo abilitativo previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

2. A corredo della comunicazione di inizio lavori, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, il soggetto attuatore dell'intervento allega o autocertifica quanto necessario ad assicurare il rispetto delle prescrizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica, della disciplina di settore ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria e per l'efficienza energetica degli edifici. In caso di beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il soggetto attuatore dell'intervento, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvede a completare la documentazione allegata alla comunicazione di inizio lavori, comprensiva di ogni autorizzazione ed altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente e non ancora acquisiti.

3. Per l'eventuale acquisizione di autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e di competenza di altre amministrazioni, lo Sportello unico per l'edilizia, su istanza del soggetto attuatore, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

4. Per gli interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili classificati con esito B (temporaneamente inagibili) e C (parzialmente inagibili), di cui al comma 1, non trova applicazione quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 24 marzo 2008, n. 156. I soggetti interessati possono provvedere al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici attraverso le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).

5. Gli interventi diretti di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, volti ad eliminare le cause di totale inagibilità di edifici o unità strutturali che abbiano subito danni gravi o gravissimi o che siano crollati a causa del sisma e che siano classificati E1, E2 o E3, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, come specificato dalle ordinanze del Commissario delegato, sono attuati previa acquisizione dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente.

6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, unicamente per gli edifici con danni gravissimi per i quali, prima dell'inizio lavori, il progettista presenti ai sensi del comma 10, lettera b), una apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che i medesimi edifici non possono essere adeguatamente riparati

a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della perizia asseverata, rivaluta la classificazione del danno subito dagli edifici con le modalità di cui al comma 11, primo periodo, ed autorizza la presentazione del titolo edilizio relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione.

7. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche.

8. Gli interventi edilizi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione devono essere progettati e realizzati in modo da risultare conformi alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Il relativo progetto esecutivo riguardante le strutture deve altresì rispettare i livelli di sicurezza stabiliti per gli immobili destinati ad attività produttive, dall'art. 3, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012 e per i restanti immobili ammessi a contributo dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, per gli edifici vincolati dalla pianificazione, in quanto classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, i livelli di sicurezza da rispettare e gli interventi di miglioramento sismico da attuare sono quelli prescritti per i beni culturali dalle «Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008», approvate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.

9. Per gli immobili oggetto di interventi di ripristino con miglioramento sismico è assicurata la piena conoscibilità delle prestazioni di sicurezza antisismica raggiunte, indipendentemente dal fatto che beneficino o meno di relativi contributi pubblici. A tal fine, nella illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel certificato di collaudo, nella scheda tecnica descrittiva e nel certificato di conformità edilizia e agibilità, deve essere indicata la percentuale del livello di sicurezza raggiunto dall'immobile a seguito degli interventi, rispetto a quello richiesto per un nuovo edificio.

10. La classificazione degli edifici, di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, è quella attribuita a ciascun immobile dalle ordinanze di inagibilità emesse:


a) sulla base delle schede AeDES compilate da incaricati della protezione civile e depositate presso i competenti uffici della Giunta regionale;

b) a seguito della rivalutazione dei danni causati dal sisma, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria;

c) in assenza di scheda AeDES, a seguito di verifica disposta dal Sindaco sulla base di perizia asseverata predisposta dal professionista abilitato.

11. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 il comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione. Per i lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di perizia asseverata predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la verifica della classificazione degli edifici avviene nell'ambito delle procedure di concessione del contributo.

12. Ad esclusione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo relativamente ai titoli abilitativi richiesti, le disposizioni previste dai commi precedenti del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 3, commi da 7 a 13-ter del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, e dall'ordinanza del Commissario delegato 14 novembre 2012, n. 74 e s.m.i.



13. La disciplina della presente legge non trova applicazione per le costruzioni interessate da interventi abusivi. Qualora sia in corso un procedimento per l'accertamento di opere abusive ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e i relativi contributi sono sospesi fino alla conclusione del medesimo procedimento.

14. Ai sensi dell'art. 3, comma 13-ter, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse in deroga al termine di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito. L'avvenuta rimozione delle opere temporanee è comunicata dal direttore dei lavori degli interventi, con apposita dichiarazione asseverata allegata alla richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità. È fatta salva la possibilità di acquisire prima della rimozione un titolo abilitativo edilizio che legittimi il mantenimento del manufatto a titolo definitivo, qualora ammissibile, in conformità alla pianificazione urbanistica vigente, come eventualmente modificata e integrata dal piano della ricostruzione. Il presente comma non trova applicazione per i prefabbricati modulari abitativi rimovibili, sia in ambito urbano che rurale, che sono localizzati, realizzati e rimossi secondo quanto disposto dai provvedimenti straordinari assunti dal Commissario delegato a norma del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, e del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

15. Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività delle comunità insediate nei comuni interessati dal sisma, le previsioni del PSC adottato o approvato ovvero del POC adottato, alla data del 20 maggio 2012, tra cui quelle residenziali e per le attività produttive, possono essere immediatamente attuate con la presentazione o l'adozione entro il 31 dicembre 2015 di PUA di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000 che attengono all'efficacia dei piani e alla obbligatorietà degli strumenti di pianificazione operativa e attuativa. Al fine di accelerare l'approvazione di tali strumenti attuativi, le osservazioni su tali PUA sono espresse dal Comitato Unitario per la Ricostruzione di cui all'art. 13, comma 5, della presente legge. Ove sul PSC o POC adottato siano già state espresse le riserve provinciali, il PUA tiene conto delle stesse.

Art. 5.

Interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani

1. Nei centri storici e nei nuclei storici non urbani, la ricostruzione assicura l'unitarietà degli interventi e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi ineditati, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito;

b) il recupero degli edifici e dei manufatti che costituiscono i principali elementi identitari delle comunità locali, perseguendo comunque il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici;

c) il rapido rientro dei residenti nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività economiche, culturali e sociali;

d) il miglioramento della sicurezza e della qualità del tessuto edilizio e la riduzione della vulnerabilità urbana.

2. All'interno del perimetro del centro storico e dei nuclei storici non urbani, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica che attengono alla tutela delle caratteristiche tipologiche ed edilizie, ai materiali costruttivi e ad ogni altro carattere che connota la trama viaria ed edilizia storica in cui si inserisce l'edificio da ricostruire. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive, da osservarsi nella progettazione dei medesimi interventi.

3. In carenza delle previsioni di cui al comma 2 gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione nei centri storici e nei nuclei storici non urbani devono comunque osservare l'altezza massima dell'edificio originario, i precedenti allineamenti e distanze tra le costruzioni, con il mantenimento degli elementi architettonici principali che caratterizzavano l'edificio originario.

4. Lo Sportello unico per l'edilizia può consentire o prescrivere, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'armonizzazione dell'edificio da riparare o da ricostruire con il tessuto urbano circostante.

5. In assenza di specifici incentivi stabiliti dalla pianificazione urbanistica o dal piano della ricostruzione per favorire l'attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici del centro storico nell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti, il comune può consentire, previo rilascio comunque di permesso di costruire: l'aumento delle unità immobiliari; una diversa articolazione della superficie utile e di quella accessoria rispetto al fabbricato originario. Su iniziativa dei soggetti interessati, è inoltre consentito, attraverso il rilascio dello stesso titolo edilizio e senza recupero delle volumetrie, non ricostruire parti incongrue degli edifici individuate come tali dal progettista abilitato, sulla base delle previsioni della pianificazione urbanistica ovvero di adeguate verifiche e approfondimenti conoscitivi.

Art. 6.

Edifici tutelati

1. Nel caso di edifici costituenti beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.


2. Nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico devono essere progettati e attuati in coerenza con la disciplina di tutela stabilita dalla medesima pianificazione, come modificata ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.

4. Allo scopo di promuovere la ricostruzione dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione con le caratteristiche architettoniche originarie:

a) in tutto il territorio urbanizzato, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 5 dell'art. 5;

b) nel territorio rurale, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 8 dell'art. 9.



Art. 7.

Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI

1. Sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, e tenendo conto degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti e adottati, i comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul sito istituzionale del comune, possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

2. Nella definizione delle UMI l'amministrazione comunale deve armonizzare le seguenti esigenze:

a) assicurare l'unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico;

b) rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed unitarietà dell'intervento.

3. Gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e di ricostruzione degli edifici distrutti, ricompresi all'interno delle UMI, sono attuati con interventi diretti, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla pianificazione urbanistica, come eventualmente modificata dal piano della ricostruzione.

4. Gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Allo scopo di accelerare l'attività di ricostruzione, il comune può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato.

5. Per la determinazione dei contributi dovuti, le UMI sono equiparate agli edifici, come definiti dalle ordinanze commissariali.

6. Qualora la UMI coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi dell'art. 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In tale caso, il progetto degli interventi e la domanda di accesso ai contributi è presentata dall'amministratore del condominio.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, i proprietari designano all'unanimità un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'intervento unitario, tra cui la presentazione della domanda di contributo, la predisposizione e presentazione del progetto, la riscossione del contributo riconosciuto e il riparto delle spese.

8. Ove non si raggiunga l'unanimità ai sensi del comma 7, i proprietari che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'UMI, in base all'imponibile catastale, si possono costituire in consorzio, ai fini della presentazione al comune del progetto unitario di interventi. Il consorzio così costituito beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per l'intera UMI e, prima dell'inizio dei lavori, consegue la piena disponibilità della stessa, mediante l'occupazione temporanea di cui all'art. 14, comma 3.

9. I condomini e i proprietari di cui ai commi 6, 7 e 8 devono deliberare l'esecuzione unitaria degli interventi e presentare il relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune della deliberazione di perimetrazione delle UMI, anche se non intendano richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione.

Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, può provvedere all'occupazione temporanea degli immobili di cui all'art. 14, comma 3, al fine dell'esecuzione degli interventi. Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei condomini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il comune a sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l'attuazione unitaria degli interventi, secondo le modalità dei medesimi commi 6, 7 e 8.

10. Per l'esecuzione dei lavori, i comuni usufruiscono dei contributi per la ricostruzione spettanti per gli edifici interessati dal provvedimento di occupazione temporanea, in applicazione delle ordinanze del Commissario delegato, e possono richiedere al fondo di rotazione di cui all'art. 8 anticipazioni delle risorse finanziarie necessarie per completare gli interventi, nei limiti della quota del costo ammissibile e riconosciuto non coperta dal contributo concesso.

11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, il comune e i proprietari attuatori degli interventi si rivalgono sui restanti proprietari degli edifici, qualora i costi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione siano superiori ai contributi percepiti. L'amministrazione comunale può procedere anche all'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), acquisendolo al patrimonio indisponibile ovvero provvedendo all'alienazione dello stesso al valore di mercato, con diritto di prelazione a favore del proprietario originario.

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 12, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, dalla legge n. 134 del 2012, agli oneri derivanti dall'elaborazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo e all'art. 8, trovano applicazione anche per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di edifici condominiali non facenti parte di UMI.

Art. 8.

Fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI

1. È istituito il fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI, per concedere ai comuni interessati dal sisma anticipazioni senza interessi sui costi da essi sostenuti per la esecuzione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione da realizzare nelle UMI ai sensi dall'art. 7, comma 9.

2. Le anticipazioni sono rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme recuperate dai proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 7, comma 11, primo periodo, ovvero le somme derivanti dalla alienazione degli immobili a seguito della loro acquisizione ai sensi del secondo periodo della medesima disposizione.

3. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro tre anni dalla loro erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai comuni inadempienti.


4. Il fondo è finanziato con le risorse regionali stabilite annualmente dalla legge di bilancio.

5. La Giunta regionale provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse.

Art. 9.

Territorio rurale

1. Nel territorio rurale, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono sempre ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nell'osservanza delle seguenti disposizioni.



2. In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In tali casi, i contributi per la ricostruzione sono commisurati alla quota della superficie dell'edificio originario effettivamente riparata. Le volumetrie dei fabbricati oggetto di riduzione sono recuperabili con le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4.

3. Le volumetrie oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente attraverso l'ampliamento dell'edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:

a) fabbricati abitativi funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

b) edifici con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità;

c) edifici ad uso produttivo non agricolo.

4. Nel caso di fabbricati rurali non abitativi, le volumetrie sono recuperabili entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che attraverso l'ampliamento e la sopraelevazione dell'edificio originario riparato, anche attraverso l'edificazione di fabbricati aziendali non abitativi funzionali alla produzione agricola, all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti.

5. La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi equiparati ai sensi dell'art. 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:

a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;

b) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione, e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.

6. In caso di fabbricati rurali costituenti beni culturali, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ivi comprese la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. In caso di edifici danneggiati che siano vincolati dalla pianificazione, sono ammessi gli interventi di riparazione e ripristino previsti dal piano urbanistico vigente, dal piano della ricostruzione ovvero dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 12, comma 5, comprensivi delle opere di miglioramento sismico, che risultino compatibili con essi. Il Consiglio comunale può altresì stabilire misure dirette a favorire la riparazione e il ripristino dei medesimi edifici.

8. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'art. 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previ-

sioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.

9. È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.

10. La Giunta regionale può emanare linee guida sulla riparazione e il ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati nel territorio rurale, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati nei comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e metodologie omogenei.

Art. 10.

Misure per favorire la ripresa delle attività produttive

1. Fino al 31 dicembre 2015, previa deliberazione del Consiglio comunale, è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 31 del 2002, per gli interventi di ricostruzione di edifici ad uso produttivo non agricolo da realizzare nelle aree produttive individuate dalla pianificazione urbanistica. La deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza nonché dei limiti inderogabili stabiliti dalle norme statali o regionali, può riguardare esclusivamente la densità edilizia, l'altezza delle costruzioni e la distanza tra fabbricati e dai confini.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dall'art. A-14-bis della legge regionale n. 20 del 2000 per l'approvazione, nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data del 20 maggio 2012 e collocati nel territorio urbanizzato dei comuni interessati dal sisma, che comportino variante agli strumenti urbanistici. Nei casi di cui al presente comma, i termini previsti dai commi 2 e 3 del citato art. A-14-bis sono ridotti della metà.


Art. 11.

Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni culturali

1. Sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Commissario delegato, in collaborazione con i comuni interessati dal sisma e con la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, la Giunta regionale, previa intesa con il medesimo Commissario, approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate. Il programma è articolato in due sezioni:

a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.



2. Nel caso delle chiese e delle altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), escluse le attività commerciali o a scopo di lucro, il rilevamento di cui al comma 1 è effettuato dal Commissario delegato in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna. Qualora le chiese e le altre opere parrocchiali dove si svolgono le medesime attività, siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, il rilevamento è effettuato con la collaborazione oltre che della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna anche della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali privati ad uso pubblico, quali gli archivi, le biblioteche, i musei. Per la rilevazione dei danni ai beni culturali privati gli enti di cui al comma 1 si avvalgono anche dei contributi informativi predisposti dai soggetti interessati e, in particolare, nel caso dei beni culturali di interesse religioso, di quelli degli enti ed istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose cui gli stessi appartengono.

4. Ai fini del presente articolo le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, sono equiparate ai beni culturali pubblici qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. Il programma di cui al comma 1 definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell'intervento necessario, con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori.

6. Il programma di cui al comma 1 si attua attraverso piani annuali, predisposti dalla Giunta regionale nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato.

7. Nella formulazione dei piani annuali la Giunta regionale dovrà tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) la natura di edificio o infrastruttura di interesse strategico, indispensabile per la piena funzionalità dei servizi pubblici, alle persone o alle imprese, comprese le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, ovvero delle reti di comunicazione o per la mobilità;

b) la necessità degli interventi per eliminare situazioni di rischio su strade, piazze o altri luoghi aperti al pubblico ovvero su costruzioni adiacenti, e per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, in particolare nei centri storici colpiti dal sisma;

c) la disponibilità di uno studio di fattibilità degli interventi e della certificazione da parte del soggetto attuatore circa il completo finanziamento delle opere;

d) il cofinanziamento degli interventi, per almeno il 20 per cento dell'intero importo, da altri enti pubblici o dai privati interessati;

e) il valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale dell'edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo recupero;

f) la circostanza che gli edifici previsti nel programma di cui al comma 1 fanno parte di una UMI perimetrata ai sensi dell'art. 7, ovvero il fatto che l'attuazione dei relativi interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono previsti quale contenuto essenziale del piano della ricostruzione predisposto e approvato ai sensi dell'art. 12.

8. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, le modalità di erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei piani attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dal regolamento. La regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

9. L'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna a favore del comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici che costituiscono beni culturali, alla stipula della convenzione partecipa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

10. Le previsioni di cui al comma 9 non trovano applicazione per le chiese e per le altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985, in quanto opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 12.

Piano della ricostruzione

1. I comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, denominato «Piano della ricostruzione», con il quale disciplinare, secondo quanto indicato dai commi seguenti:

a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'art. 3;


b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;

c) e varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione. Le varianti alla pianificazione urbanistica operano dalla data di efficacia del piano della ricostruzione di cui all'art. 13, comma 7.

2. Il piano della ricostruzione individua le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

3. Nei centri storici perimetrati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, il piano della ricostruzione può integrare gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili e dei servizi pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici con la previsione di opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili dell'organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell'ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tale scopo, il piano può disciplinare interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro. I medesimi interventi possono essere previsti dal piano della ricostruzione per gli insediamenti e le infrastrutture storiche del territorio rurale, disciplinati dal PSC ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, il piano della ricostruzione provvede, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, anche in considerazione della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, ed autorizza la presentazione dei relativi titoli edilizi. La revisione è operata sulla base di accertamenti tecnici svolti dalle strutture comunali anche alla luce delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi del medesimo art. 6.



5. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può procedere alla revisione dei vincoli di tutela ed alla autorizzazione della presentazione dei relativi titoli edilizi, limitatamente agli edifici di pregio storico testimoniale per i quali la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia.

6. Il piano della ricostruzione individua inoltre:

a) gli ambiti del territorio comunale idonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area;

b) gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti;

c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).

7. In tutti i casi di delocalizzazione di cui al comma 6, il piano della ricostruzione individua contestualmente le aree nelle quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all'interno del territorio urbanizzato, e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi, il piano della ricostruzione programma la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. In ogni caso, le nuove aree per insediamenti prevalentemente residenziali e quelle per attività produttive sono localizzate dal piano della ricostruzione negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica o, in carenza di tali previsioni, in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti.

8. Allo scopo di assicurare la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo.

9. Il piano della ricostruzione può stabilire, preferibilmente in ambiti urbani a bassa densità territoriale ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia dell'efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico ambientale, misure premiali per incentivare processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del patrimonio edilizio esistente. Negli ambiti di intervento così perimetrati, il piano stabilisce incentivi volumetrici, proporzionali al costo economico degli interventi previsti e altre forme di premialità legate, in modo progressivo, ai livelli prestazionali raggiunti ai sensi dell'art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000.

10. Allo scopo di assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, i contenuti del piano possono essere oggetto di accordi preliminari con i privati, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000. La stipula degli accordi può essere promossa dai soggetti privati interessati, i quali, a tal fine, predispongono proposte sui contenuti del piano della ricostruzione e ne promuovono l'attuazione, assicurando il completo finanziamento delle opere attraverso le risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, garantendo il miglioramento dei requisiti energetici e di sicurezza degli edifici oggetto dell'accordo, nonché la qualificazione dei soggetti attuatori degli interventi.

11. Il quadro conoscitivo e la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del piano della ricostruzione sono predisposti in un documento unitario e sintetico, integrativo degli elaborati conoscitivi e valutativi della pianificazione urbanistica vigente, il quale, sulla base della ricognizione dei danni prodotti dal terremoto, individua e valuta gli effetti significativi, derivanti dalle trasformazioni urbanistiche indicate ai precedenti commi 3, 6, 7 e 9, sul sistema delle dotazioni territoriali, sulle infrastrutture per la mobilità e sulla qualità architettonica, paesaggistica e ambientale del territorio. Trovano applicazione i casi di esclusione dalla procedura di valutazione previsti dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2000. Il quadro conoscitivo del piano tiene conto delle analisi di microzonazione sismica disponibili, con particolare riguardo alle aree urbanizzate, a quelle prescelte per i nuovi insediamenti e agli ambiti interessati dai maggiori danneggiamenti.

Art. 13.

Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2013.


2. Copia del piano adottato è depositata presso la sede del comune per trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sul *Bollettino ufficiale Telematico* della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e, ai soli fini informativi, sui siti istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione.

3. Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque può formulare osservazioni al comune.

4. Contemporaneamente al deposito il piano della ricostruzione viene trasmesso agli enti facenti parte del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale istituisce con apposita delibera il CUR, il quale provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, completo delle osservazioni presentate, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. Il Comitato costituisce un organo collegiale ed è composto dai rappresentanti della regione, della provincia e del comune territorialmente competente o della unione di comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione. Ai lavori del Comitato partecipano gli enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del piano, ed è altresì invitato a partecipare un rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nei casi in cui il piano della ricostruzione interessi beni culturali o paesaggistici. La partecipazione dei componenti al CUR non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il CUR opera secondo le modalità che saranno stabilite al momento della istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti. La provincia si esprime nell'ambito del CUR anche in veste di autorità competente in merito alla valutazione ambientale del piano, con i tempi e le modalità previste per il funzionamento del CUR.

6. Nei trenta giorni successivi all'espressione dell'intesa unica del CUR, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle eventuali prescrizioni del CUR e approva il piano. L'approvazione del piano di ricostruzione ha valore di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.



7. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla provincia e alla regione ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. La regione provvede alla pubblicazione nel BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione del Piano. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione ed è efficace fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla presente legge.

8. Eventuali varianti al piano della ricostruzione possono essere adottate, con le procedure previste dal presente articolo, fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla presente legge.

9. Nei comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge regionale n. 47 del 1978, non trovano applicazione i limiti definiti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.

10. Ai sensi dell'art. 10, comma 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, agli oneri derivanti dall'elaborazione del piano della ricostruzione i comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

Art. 14.

Disposizioni speciali in materia di procedure espropriative

1. Fermi restando i provvedimenti assunti in termini di somma urgenza dal Commissario delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, i comuni interessati dal sisma assumono la qualifica di autorità esproprianti, competenti all'emanazione degli atti dei procedimenti espropriativi necessari per la ricostruzione, ivi compresi gli atti di occupazione temporanea e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private in attuazione della presente legge. Per l'esercizio di dette funzioni i comuni possono organizzare uffici espropri intercomunali presso le unioni di comuni o in un'altra forma associativa prevista dalla legge ovvero avvalersi, previa apposita convenzione, degli uffici espropri della provincia o di altri enti locali. In ogni caso, le province interessate assicurano il supporto tecnico e la collaborazione operativa dei propri uffici espropri.

2. Nei casi di delocalizzazione previsti dal piano della ricostruzione, l'approvazione del piano comporta contemporaneamente la modifica della pianificazione urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e produce gli effetti del decreto di occupazione d'urgenza sia dell'edificio da delocalizzare sia dell'area individuata per la ricostruzione, ove la stessa debba essere acquisita coattivamente. La pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione, con l'esplicita indicazione che il piano è preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo, prende luogo della comunicazione individuale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2002.

3. Per le occupazioni temporanee necessarie alla attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione nonché per le eventuali espropriazioni in attuazione della presente legge, gli uffici espropri provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Comune. L'occupazione temporanea non può avere durata superiore a tre anni e per essa non è dovuto alcun indennizzo. In caso di acquisizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 7, comma 11, l'indennità è determinata dall'ufficio espropri entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 20 maggio 2012 e del valore dell'immobile prima del sisma.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo i comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

Art. 15.

Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma

1. Nei comuni di cui all'art. 1 possono essere prorogati per due anni, previa presentazione di motivata istanza degli interessati:

a) i termini di inizio e fine lavori previsti dai permessi di costruire rilasciati entro il 20 maggio 2012, nonché dalle denunce di inizio attività e dalle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro la stessa data;

b) i termini di inizio e fine lavori stabiliti nelle convenzioni urbanistiche di cui all'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 20 del 2000, approvate entro il 20 maggio 2012.

2. Il comune, con apposito provvedimento, può altresì prorogare i termini di pagamento di quote del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi formati prima del 20 maggio 2012.

Art. 16.

Controlli dei progetti strutturali

1. I progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi che accedono ai contributi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti in conformità alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e agli atti di indirizzo attuativi della medesima legge, tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.


2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti di cui al comma 1 è svolta secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato, in merito alle modalità di presentazione delle domande di contributo e alla istruttoria formale della documentazione allegata.

3. Con ordinanze del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, dei progetti esecutivi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, depositati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008. La quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche sono definite con le medesime ordinanze.

4. Le medesime ordinanze del Commissario delegato stabiliscono, nel rispetto dei principi delle leggi nazionali in materia di prevenzione sismica, le modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2008.

5. Il controllo sistematico della conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, è svolto dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime norme tecniche. Per gli interventi di riparazione o intervento locale, qualora non è richiesto il certificato di collaudo, la rispondenza del progetto strutturale e delle opere realizzate alle norme tecniche è attestata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. A tale scopo, la relazione sul progetto strutturale, contenuta nel certificato di collaudo statico o nell'attestazione del direttore dei lavori, esamina puntualmente gli elementi essenziali del progetto, così come descritti dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale ai sensi del paragrafo B.2.2. della deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011.

6. I certificati di collaudo e le attestazioni di rispondenza alle norme tecniche, contenenti la relazione sul progetto strutturale di cui al comma 5, sono inviati alla regione, la quale svolge il monitoraggio sull'esercizio dei compiti di cui al comma 5 e può richiedere chiarimenti e integrazioni, nonché attuare controlli, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. La Giunta regionale informa il Commissario delegato degli esiti della attività di monitoraggio e dei controlli a campione effettuati.



7. Per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, che non accedono ai contributi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 2008 e dagli atti di indirizzo attuativi.

Art. 17.

Monitoraggio della ricostruzione

1. Ai fini di garantire l'effettiva attuazione e la trasparenza del processo di ricostruzione, la Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio della ricostruzione, secondo le modalità procedurali e le previsioni organizzative determinate con delibera della stessa Giunta, da adottarsi entro il termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) monitora l'attuazione di piani e programmi approvati ai sensi della presente legge;

b) raccoglie i dati sullo stato di avanzamento degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3;

c) garantisce la tracciabilità dei contributi erogati ai sensi della presente legge.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può promuovere forme di valutazione partecipata sullo stato di attuazione della presente legge, coinvolgendo i soggetti interessati.

4. Periodicamente, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce le informazioni raccolte nello svolgimento delle funzioni di osservatorio e monitoraggio. I dati raccolti nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono pubblicati in una sezione dedicata del sito istituzionale della regione.

5. Lo svolgimento delle funzioni di osservatorio e di monitoraggio non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2012

ERRANI

(Omissis).

13R00002

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17.

Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari, modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 287 del 21 dicembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA L.R. N. 42 DEL 1995

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali*). — 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:


a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 «Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)».

2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni)».



Art. 2.

Modifiche alla rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente: «Indennità di carica e indennità di funzione».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 2 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Indennità di carica*). — 1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1° gennaio 2012.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 3 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Trattenute sulla indennità di carica*). — 1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.

2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.

4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;

d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 42 del 1995 è modificato come segue:

a) all'alinea, le parole «mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di carica mensile lorda di cui all'articolo 2»;

b) alla lettera a), le parole «pari al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento»;

c) alla lettera b), le parole «pari al 22,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 33 per cento»;

d) alla lettera c), dopo le parole «nonché ai Segretari» sono aggiunte le seguenti «e ai Questori»;

e) alle lettere c) e d), le parole «pari al 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 19 per cento»;

f) alla lettera e), le parole «pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 7 per cento.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 6 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato*). — 1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 2.

2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c) e d).»



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 8 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute*).

— 1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.

3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 6, comma 1.

5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.»

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 9 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 9 della l.r. n. 42 del 1995 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente «Uso di autovetture di servizio».

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 la parola «esclusivamente» è soppressa.

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. n. 42 del 1995 dopo le parole «in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda» sono inserite le parole «di cui all'articolo 2».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 42 del 1995

1. All'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.»

Art. 12.

Inserimento dell'art. 13-bis della l.r. n. 42 del 1995

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione*).

— 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione

dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.»

Art. 13.

*Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 42 del 1995**- Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 13 del 2010*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 42 del 1995 sono così sostituiti:

«1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'articolo 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. n. 42 del 1995.

2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio 2013. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.»

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) sono così sostituiti:

«1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.»

Art. 14.

Rinuncia all'assegno vitalizio

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procede all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi.

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

4. La restituzione dei contributi versati avviene in rate trimestrali. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 31 stabilisce con proprio atto lo stanziamento annuale per la restituzione dei contributi versati, l'importo massimo della rata nonché i criteri e le modalità di restituzione.

5. Il consigliere in carica o cessato dal mandato nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.



Art. 15.

Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. n. 42 del 1995 le parole «le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione;» sono soppresse.

Capo II

MODIFICHE ALLA L.R. N. 32 DEL 1997

Art. 17.

Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) è sostituito dal seguente:

«3. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.»

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 3, si avvale del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 3 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Contributi ai gruppi). — 1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 4 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Personale dei gruppi). — 1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.

3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lettera a), e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) non si applicano i vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.

6. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.»



Art. 20.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 5 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Corresponsione dei contributi in denaro*). — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 3, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 7 della l.r. del 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 8 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Documentazione contabile dei gruppi*). — 1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 9 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Rendiconto dei gruppi consiliari*). — 1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.


4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.

5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nella sezione «Trasparenza», nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.



9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 10 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Deposito del rendiconto*). — 1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel *Bollettino ufficiale* Telematico e sul sito istituzionale della Regione.

2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.

4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 14 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari*). — 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).».

Art. 26.

Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997

1. Gli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997 sono abrogati.

Capo III

MODIFICHE ALLA L.R. N. 1 DEL 2012

Art. 27.

Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 1 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), le parole «oltre a» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo».

2. Le lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 1 del 2012 sono sostituite dalle seguenti:

«h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:

1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;

3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;

i-bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;

i-ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 1 del 2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 7 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Estensione delle disposizioni*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i-bis) e i-ter), comma 2 e comma 2-bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i-bis) e i-ter), comma 2 e comma 2-bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.».



Art. 29.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Diffida e sanzioni amministrative*). — 1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiante è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiante è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *h*), *i*), *i* bis) e *i* ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 8-bis nella l.r. n. 1 del 2012

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Disposizione transitoria*). — 1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 30 giugno 2013. È fatta comunque salva l'attuazione delle lettere *h*) e *i*) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard

1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 8,00 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.

2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.

3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva.

4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.

5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.

6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2012

ERRANI

(*Omissis*).

13R00003

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 57.

Interventi regionali per la vita indipendente.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 ordinario del 5 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'art. 39, comma 2, lettera *1-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonché dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.

2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.

3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per «vita indipendente» si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.


5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali.

6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, residenti nella regione, con età dai 18 ai 67 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.



2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'auto-sufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

3. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'equipe multidisciplinare di cui all'art. 5, secondo il modello della condivisione.

4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi familiari, l'equipe multidisciplinare di cui all'art. 5 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

Art. 3.

Interventi regionali

1. Nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione, su richiesta degli Enti d'ambito sociale individuati dal Piano sociale regionale, può intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale e che favoriscano il suo mantenimento nel proprio contesto di vita.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 4.

Progetti di assistenza personale autogestita

1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione di programmi di aiuto, sulla base di progetti personalizzati, presentati con cadenza annuale agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, e gestiti dai destinatari.

2. Le modalità di svolgimento dell'assistenza personale autogestita, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli Ambiti territoriali e i Distretti sanitari.

3. I soggetti di cui all'art. 2, per la realizzazione del progetto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.

4. Il progetto è redatto secondo modelli predisposti dalla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali, d'intesa con gli Enti d'ambito sociale.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 4 sono valutati dall'equipe multidisciplinare del Distretto sanitario competente per territorio.

2. Il disabile, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all'art. 16.

3. L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di cui all'art. 8 e secondo le modalità dettate dalle linee guida di cui all'art. 16.

4. L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:

a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;

b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;

c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autode-terminazione relazionale del richiedente.

5. È, altresì, compito dell'equipe multidisciplinare redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile.

6. L'equipe trasmette all'Ente d'ambito sociale il progetto affinché proceda agli atti di propria competenza.

Art. 6.

Finanziamento dei piani annuali personalizzati

1. Gli Enti d'ambito sociale, per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai benefici della presente legge, corrispondono agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, entro gli importi massimi fissati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1.

2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.

3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 16.

Art. 7.

Livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'art. 8, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Per l'accesso ai benefici della presente legge, sono distinguibili i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: molto alto, alto, medio, basso.

Art. 8.

Determinazione dei livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché alla quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:

a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;

b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;

c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera;

d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.

2. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi nell'ambito del livello assegnato.

3. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito.

4. Le linee guida di cui all'art. 16 individuano test, d'intesa con i Distretti sanitari, idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.



Art. 9.

Rapporti ambiti territoriali - Regione

1. Gli Enti d'ambito sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano le richieste di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:

- a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
- b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
- c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'Ente richiedente;
- d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
- e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente tiene conto:

- a) del costo del progetto di vita indipendente comprensivo delle spese per l'assistente, degli oneri previdenziali e assicurativi, delle spese vive anche di vitto e alloggio, se dovute, e delle spese per i fornitori di beni e servizi;
- b) di una quota pari a un decimo del progetto per spese di rendicontazione.

Art. 11.

Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento che comprendano, tra i formatori, anche figure di Disability Manager e disabili stessi.

Art. 12.

Monitoraggio e verifica

1. Gli Enti d'ambito sociale, avvalendosi della collaborazione della propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 16, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto.

2. Gli Enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile di ciascun anno, rendicontano alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali i progetti attivati nell'anno solare di riferimento.

3. Le indicazioni per la rendicontazione di cui al comma 2 sono stabilite nelle linee guida di cui all'art. 16.

Art. 13.

Ripartizione dei fondi

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, i fondi disponibili sono assegnati annualmente agli enti d'ambito sociale per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita sulla base di criteri di riparto individuati nelle linee guida di cui all'art. 16.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei report e dei rendiconti degli Ambiti sociali territoriali e dei dati raccolti presso il Gruppo Regionale di Coordinamento e le équipes multidisciplinari dei Distretti sanitari competenti, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emerge:

- a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;
- b) quali sono le caratteristiche dei progetti presentati;
- c) quante domande sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate e numero domande non ammesse a contributo con motivazione dell'esclusione;
- d) quanti sono i contratti di lavoro stipulati e quali le loro caratteristiche;
- e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
- f) entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;
- g) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione degli operatori sociali coinvolti e delle équipes multidisciplinari, ai sensi dell'art. 11, ed impatto sulla qualità del servizio erogato.

Art. 15.

Gruppo Regionale di Coordinamento

1. È costituito presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali il Gruppo regionale di coordinamento composto da:

- a) un dirigente della predetta Direzione con funzioni di Presidente;
- b) i responsabili dei Distretti sanitari e degli Enti d'ambito sociale;
- c) un referente designato congiuntamente dalle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.

2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento sono disciplinate dalle linee guida di cui all'art. 16.

3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di finanziamento pervenute per il tramite degli Ambiti territoriali e provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.

4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita. In tale ottica gli Enti d'ambito sociale garantiscono:

- a) informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente;
- b) (anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni rappresentanti degli utenti e patronati) assistenza agli utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la rendicontazione delle spese al termine del progetto;
- c) la gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito, nonché la messa in atto di tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;
- d) l'istituzione, anche attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego territorialmente competenti, di un elenco di assistenti personali.



Art. 16.

Linee guida

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Abrogazione L.R. n. 32/2012

1. La legge regionale 3 luglio 2012, n. 32 recante «Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014» è abrogata.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2012 in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.007 «Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi regionali per la vita indipendente».

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione U.P.B. 10.01.003 – Cap. 91511 denominato «Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale Alpini» per euro 200.000,00;

b) in aumento U.P.B. 13.01.007 Capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi regionali per la vita indipendente» per euro 200.000,00.

3. Per il biennio 2013-2014, agli oneri stimati per ciascun anno in 100.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base 13.01.007 «Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia» del bilancio pluriennale 2012-2014 individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 2012

CHIODI

13R00008

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 58.

Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo Lavoro, A.P.T.R., modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 69 del 5 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 15/2000 è inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l'attività coreutica e di danza».

2. Al comma 1, dell'art. 19, della legge regionale n. 15/2000, dopo le parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «o che siano beneficiari del contributo derivante dal fondo unico per lo spettacolo».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014)

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014» sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa, riportate nell'allegato «Prospetto A».

2. L'allegato 3 di cui all'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall'allegato 3 alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 2012

CHIODI

13R00009



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2012, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Area di applicazione

1. La presente legge disciplina il trattamento accessorio del personale del comparto e della dirigenza della Giunta regionale ivi compreso il personale proveniente dagli enti soppressi in forza delle leggi regionali dell'11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo), 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo - APTR) e 23 agosto 2011, n. 32 (Soppressione dell'Ente strumentale regionale Abruzzo lavoro).

2. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 29/2011 e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 30/2011, la dotazione organica della Giunta regionale è rideterminata a seguito dell'ingresso del personale degli enti soppressi ARSSA e APTR, tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito dai predetti enti.

3. La quota aggiuntiva di spesa per il personale connessa all'ingresso del personale di cui al comma 2 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dall'ARSSA e dall'APTR soppressi.

Art. 2.

Modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate

1. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per le categorie ed alla retribuzione di funzione e di risultato per la dirigenza, nello stretto limite delle risorse già destinate nell'anno 2011 al proprio personale dagli enti soppressi (ARSSA, Abruzzo Lavoro, APTR).

2. Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell'ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 1.

3. Limitatamente all'APTR, il cui personale è transitato alle dipendenze della Giunta regionale in data 1° ottobre 2012, la Giunta regionale procede ai sensi dei commi 1 e 2 e dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 44/1999

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), le parole «ma non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età» sono soppresse.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale n. 17/2001

1. All'art. 12 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 «Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale» sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato della Giunta regionale assegnato alle segreterie grava sul cap. 11202, relativamente al trattamento principale, e sul cap. 11215, relativamente al trattamento accessorio. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del restante personale grava sul cap. 11215.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, complessivamente quantificati per l'anno 2012 in € 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziante e disponibili sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11202 «Trattamento economico del personale: principale ed accessorio»».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 trovano la necessaria copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso le seguenti variazioni di bilancio:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11202, rubricato «Trattamento economico del personale: principale ed accessorio» è ridotto di euro 1.644.843,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11213, rubricato «Trattamento economico del personale dirigenziale» è ridotto di euro 141.301,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11223, rubricato «Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale» è incrementato di euro 141.301,00;

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11222, rubricato «Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività» è incrementato di euro 1.644.843,00.

2. La Giunta regionale e le competenti strutture sono autorizzate a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente disciplina.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2012

CHIODI

12R0792



LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 61.

Partecipazione della Regione alla fondazione «Mario Negri Sud».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 92 del 21 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione "Mario Negri Sud" di seguito denominata Fondazione, a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.

2. La Fondazione è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 2.

Finalità della Fondazione

1. La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico inclusi i settori:

- a) della biologia molecolare, cellulare, genetica anche con interesse all'approccio traslazionale;
- b) della farmacologia e della epidemiologia;
- c) dei determinanti socio-economici della salute;
- d) della tossicologia ambientale con particolare riguardo al suo impatto sulla salute umana;
- e) della valutazione e dello sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- f) della formazione scientifica;
- g) della bioingegneria e dell'informatica applicata.

Art. 3.

Modalità

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.

Art. 4.

Patrimonio

1. In sede di costituzione della Fondazione il suo patrimonio è rappresentato dal fondo consortile del Consorzio Mario Negri Sud e dai beni che alla stessa verranno trasferiti a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2012

CHIODI

12R0787

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia)» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 92 del 21 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 49 del 31.10.2012 recante "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)""

1. All'art. 1 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente comma, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.”;



b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 2, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22, e 26 della L.R. 12.4.1983, n. 18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”, l'applicazione degli incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5 ed all'art. 4, commi da 2 a 7 della presente legge, implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/1968, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G., le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla L. 12.7.2011, n. 106, nonché dalla presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.

2-ter. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge.”

2. All'art. 2 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “azioni di riqualificazione urbana,” è inserita la parola “o”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968.”;

c) al comma 7, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;

d) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983”;

e) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo”;

f) il comma 12 è abrogato.

3. All'art. 3 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “legge” sono aggiunte le seguenti parole “laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 2”;

b) al comma 3, le parole “al comma 2” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 2”;

c) al comma 4, le parole “prevista nel precedente comma 2” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità previste al comma 2”.

4. All'art. 4 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “legge” sono aggiunte le seguenti parole “laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2”;

b) al comma 3, le parole “al comma 2” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 2”;

c) al comma 4, le parole “prevista al comma 2” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità previste al comma 2”;

d) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole “censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq”;

2) le parole “prevista dal comma 2” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità previste al comma 2”.

5. Al comma 5 dell'art. 5, della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo la parola “servizio” sono abrogate le parole “alla persona”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione”;

c) alla lettera d), dopo la parola “artigianato” è aggiunta la parola “servizi”.

6. L'art. 7 della L.R. 49/2012, è abrogato.

7. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 49/2012, è sostituito dal seguente:

“3. Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli incentivi previsti dal D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011, e dalla presente legge”.

8. Dopo l'art. 8 della L.R. 49/2012, sono inseriti i seguenti:

“Art. 8-bis (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19). — 1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 “Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011” è sostituito dal seguente:

“3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”.

Art. 8-ter (Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983). — 1. All'art. 20 della L.R. 18/1983, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7.”.

Art. 8-quater (Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010). — 1. All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi.”.

9. Dopo l'art. 10 della L.R. n. 49/2012 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10-bis (Norma finanziaria). — 1. La presente legge non determina oneri a carico del bilancio regionale.”.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate in tutti i Comuni dell'Abruzzo secondo quanto stabilito dall'art. 1.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2012

CHIUDI

12R0788



LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 63.

Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 92 speciale del 21 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 29 della l.r. 1/2012

1. L'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)" è abrogato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione Abruzzo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2012

CHIODI

12R0789

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2013-GUG-004) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 1 2 6 *

€ 3,00

